



COMUNE DI MUROS

- Provincia di Sassari -

REGOLAMENTO COMUNALE **per la concessione di loculi cimiteriali**

Approvato con Deliberazione al Consiglio Comunale n. 6 del 24.03.2010

S O M M A R I O

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI
1	Oggetto del regolamento		
2	Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali	19	Cause di decadenza
3	Loculi soggetti a concessione		CAPO VII – NORME TRANSITORIE
4	Limiti alle concessioni		
5	Divieti di concessione	20	Censimento delle concessioni in atto
6	Programmazione delle concessioni	21	Regolarizzazione delle concessioni in atto
	CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI	22	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
7	Atto di concessione		CAPO VIII – NORME FINALI
8	Durata delle concessioni		
9	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni	23	Individuazione delle unità organizzative
10	Concessioni per tumulazioni provvisorie	24	Termine per la conclusione dei procedimenti
	CAPO III - DIRITTO ALL'USO	25	Entrata in vigore
11	Aventi diritto all'uso	26	Pubblicità del regolamento
12	Ammissione alla tumulazione	27	Leggi ed atti regolamentari
13	Divieto di cessione dei diritti d'uso	28	Abrogazione di precedenti disposizioni
	CAPO IV – MANUTENZIONE	29	Rinvio dinamico
14	Autorizzazione ad eseguire i lavori	30	Vigilanza - Sanzioni
15	Doveri in ordine alla manutenzione	31	Tutela dei dati personali
	CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI	32	Entrata in vigore
16	Rinnovo delle concessioni		
17	Rinuncia alle concessioni		
18	Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone		

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso a privati di loculi cimiteriali, in quanto il Comune di Muros non da in concessione Tombe gentilizie.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

Art. 3 - Loculi soggetti a concessione.

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
 - a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune;
2. Le eventuali richieste non rientranti nella precedente lettera a) saranno esaminate dal Responsabile del servizio amministrativo, tenuto conto della disponibilità di loculi.

Art. 5 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
 - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con semplice comunicazione motivata del responsabile del servizio è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 - Programmazione delle concessioni.

1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

2. La detta relazione è immediatamente comunicata all'amministrazione con la proposta di un programma di intervento.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto.

2. L'atto di concessione segue lo schema allegato al presente Regolamento sotto la lettera a).

Art. 8 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata minima di anni 30

2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.

Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa (Aggiornata annualmente con Delibera della Giunta Comunale) in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 10 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se:

a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;

b) ha una durata non superiore ad un anno;

c) viene stipulato regolare contratto;

d) viene versato il canone di concessione rapportato al 10 % della tariffa di cui al precedente articolo 9 per ogni mese di concessione.

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

Art. 11 - Aveni diritto all'uso.

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona defunta per la quale si chiede la concessione.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100. a 1.000 euro.

Art. 12 - Ammissione alla tumulazione.

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi.

Art. 13 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200. a 2.000 euro.

CAPO IV - MANUTENZIONE

Art. 14 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 1.000 euro.

Art. 15 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; e a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al

versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 500. euro.

CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

Art. 16 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.

3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, ridotta del 50%, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 17 - Rinuncia alle concessioni.

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 18.

3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

Art. 18 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.

1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = \frac{AxT}{A - N}$$

dove S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione

T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione

N = durata in anni della concessione

In questo caso, il costo per l'estumulazione prima dei 20 anni dovrà essere sostenuto dal concessionario.

CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 19 – Cause di decadenza.

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L. competente per il territorio. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE

Art. 20 – Censimento delle concessioni in atto.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:
- la raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali";
 - la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 21 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. A tal fine, il responsabile del servizio notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

3. L'atto di notifica di cui al precedente comma 2 contiene tutte le notizie previste dal precedente articolo 19.

Art. 22 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 19, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.

3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti all'approvazione della giunta comunale.

CAPO VIII - NORME FINALI

Art. 23 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI
1	Concessione di loculi e rinnovi	Settore Amministrativo e AA. GG.
2	Manutenzione custodia e igiene del Cimitero, rapporti ASL	Settore Tecnico
3	Autorizzazione al seppellimento	Servizio Demografico

Art. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	I N T E R V E N T I	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di loculi cimiteriali	30

Art. 25 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 26 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia comunale.

Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 28 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 29 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 30 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le relative attività.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 31 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 32 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegato a) al Regolamento per la concessione di loculi cimiteriali

SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DI MUROS

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ presso la Residenza Comunale di _____ C.F. _____, fra

- _____, in qualità di e Responsabile del Settore Amministrativo;
- e _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ Codice Fiscale _____;

si conviene quanto segue:

Il _____, in qualità di Responsabile del servizio incaricato, in rappresentanza, nome, conto ed interesse del Comune di Muros ed in esecuzione del Regolamento comunale per la concessione di loculi cimiteriali, in vigore, da e concede al _____ che accetta, si obbliga e stipula per sé ed eredi, l'uso del loculo nello stato in cui si trova, posto nel **Cimitero di Muros**, per la tumulazione della salma del _____ nato a _____ il _____ e deceduto a _____ il _____ sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei patti e condizioni di cui appresso:

- 1) il corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune, è stato interamente versato oltre a complessivi _____ per diritti di segreteria e bolli per _____ a norma della tariffa in vigore.
- 2) La presente concessione si intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti e dei decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore, che dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché tutte quelle altre disposizioni che potranno, dal Governo e dal Comune in seguito ed in proposito, emanarsi;
- 3) Il diritto di uso, relativo al loculo concesso, passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile e del vigente regolamento di polizia mortuaria;
- 4) Eccettuato quanto disposto al n. 3, il diritto all'uso proveniente dall'attuale concessione non si potrà in nessun modo e per nessun titolo cedere ad altri (art. 63 D.P.R. 285/90);
- 5) Il concessionario e i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza ed igiene. Le spese occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra indicato, rimarranno ad esclusivo carico del concessionario e dei suoi eredi, a cui si sostituirà d'Ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando, chiamati anche verbalmente il concessionario od eredi a provvedere alla suddetta manutenzione ed al restauro, avessero a rifiutarsi o comunque non provvedessero.
- 6) La concessione del diritto d'uso è fatta per un periodo di **anni 30 (trenta)** dalla data _____ (data della tumulazione) e può essere rinnovata con apposita richiesta da effettuarsi al Comune, almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di rinnovo, il loculo tornerà nella piena disponibilità del Comune.
- 7) L'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità verso il Concessionario per distruzione in tutto o in parte del loculo per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.
- 8) Le spese per questo contratto e conseguenti saranno ad esclusivo carico del Concessionario;

- 9) La presente scrittura privata si manderà alla registrazione solo in caso d'uso stante l'importo della concessione inferiore a €. 6.455,71 (Lire 12.500.000) e la natura privatistica del presente contratto (D.P.R. n. 131/1986, art. 45, art. 5/p. 2/tariffa/parte I allegata; art. 2/tariffa/parte II allegata, studio/disamina su Sole 24 Ore del 15.12.1996).

Il beneficiario della concessione , qualora detta normativa dovesse essere modificata, si impegna fin d'ora a riconoscere al Comune concessionario le maggiori spese per la registrazione e i bolli.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Concessionario

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Il presente **Regolamento per la concessione di loculi cimiteriali**

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del **24.03.2010** con atto n. **6**;


– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale con il n. 39 per quindici giorni consecutivi

dal 25.03.2010 al 08.04.2010

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio e nel sito internet istituzione del comune;

– è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio Amministrativo

.....